



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

- Provincia di Matera -



Città di Francesco Lomonaco

PROT.N.0006521

ORDINANZA N.630

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

PREMESSO

CHE l'immobile ubicato in Via Caracciolo n.22 (coerenziano in Catasto al Fgl. n° 42 p.lla n.433 sub. 1), ai sensi della legge regionale n. 24 del 18/12/2007, veniva trasferito in locazione E.R.P., dal Comune di Montalbano Jonico al sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, con determinazione A.T. n.537 del 13/12/2021;

CHE con nota del 16/03/2022, acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data col n.3788 il citato Sig. OMISSIS comunicava di rinunciare all'assegnazione del detto alloggio;

CHE in data 14/04/2022 il citato sig. OMISSIS si portava spontaneamente presso gli Uffici del Corpo di Polizia Locale per la restituzione delle chiavi dell'appartamento di cui sopra, consegnandone tre copie e manifestando che la quarta copia era stata trattenuta dal Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS, a cui aveva affidato la pitturazione dei locali, che affermava di aver sostituito il cilindretto dell'apertura con altro diverso;

CHE in seguito a sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia Locale, veniva constatato che le chiavi restituite dal Sig. OMISSIS non consentivano l'apertura della porta di ingresso dell'alloggio in parola;

RILEVATO, che a seguito del sopralluogo il Comandante la Polizia Locale, con nota del 22/04/2022, Prot. n.5608 richiedeva di adottare un'ordinanza di sgombero nei confronti del citato OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS occupante *sine titolo* l'immobile di Via OMISSIS;

DATO ATTO CHE non si evince la sussistenza di altro e diverso titolo giuridico adottato da quest' Amministrazione al fine di legittimare tale occupazione;

ATTESA la necessità di disporre lo sgombero coatto dei luoghi;

CONSIDERATO CHE l'art. 823, comma 2, del codice civile, nel disciplinare la condizione giuridica del demanio pubblico stabilisce che *"spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che ne fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati dal presente codice"*;

RITENUTO, quindi, che, nella fattispecie, ricorre la facoltà di autotutela amministrativa per rientrare nel possesso della disponibilità del bene sopra citato; facoltà che viene esercitata in alternativa ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso in relazione ai beni del demaniali;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di rilascio ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c. può essere legittimamente emanato senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l'interessato, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l'Amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile per il quale la stessa ha la necessità di rientrarne nel pieno possesso o, nel caso in cui addirittura ne manchi il titolo giuridico, sia abusivamente detenuto.

VISTO l'art 823 c.c.

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

1. al sig. **OMISSIS** nato a OMISSIS il OMISIS, occupante l'immobile di Via OMISSIS in Montalbano Jonico (identificato nel N.C.E.U. Fgl. n° 42 p.IIa n.433 sub. 1) e/o a chiunque occupi abusivamente il suddetto immobile, di sgomberare con urgenza e comunque entro e non oltre entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, da persone, cose ed animali il bene su indicato, mediante consegna delle chiavi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico, nelle ore di aperture al pubblico, di procedere d'ufficio allo sgombero dell'immobile *de quo*, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza;

2. di provvedere all'asporto, previa redazione di apposito inventario, dei beni mobili oggetto di sgombero coatto ed al deposito degli stessi presso i magazzini comunali, con ulteriore avvertimento che il deposito dei beni avrà durata di mesi 2 (due), trascorso il quale senza che i beni siano ritirati, si procederà, in difetto, alla vendita degli stessi, con versamento del relativo ricavato in favore delle casse comunali, o alla loro distruzione se non vendibili

3. A tal fine dispone che, in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si proceda allo sgombero coatto d'ufficio, con l'impiego sul posto d'idoneo personale della Polizia Locale e del Comando della locale Stazione dei Carabinieri e/o Polizia di Stato al fine di organizzare l'assistenza alle procedure di accesso all'interno dell'immobile *de quo*, di un fabbro, di un congruo numero di facchini e di quant'altro ritenuto necessario per la eventuale rimozione di masserizie presenti all'interno del bene di che trattasi

DISPONE ALTRESI'

Di notificare il presente provvedimento:

1. al sig. **OMISSIS** nato a OMISSIS il OMISSIS domiciliato presso l'immobile in Via OMISSIS in OMISSIS;

2. con la pubblicazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito istituzionale, omettendo i dati personali del destinatario a tutela della privacy ai sensi del d. lgs. n. 196/2003;

3. per conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa, per il controllo dell'esecuzione e per la gestione dell'ordine pubblico in tutte le sue fasi, a:

1. Alla Prefettura di Matera a mezzo PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it;

2. Alla Questura di Matera: ammin.quest.mt@pecps.poliziadistato.it; gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it;

3. Alla Polizia Locale di Montalbano Jonico - SEDE;

4. Al Comando Carabinieri di Montalbano Jonico a mezzo Pec: TMT29228@pec.carabinieri.it ;

Per quanto di competenza, nella fasi di sgombero nei confronti del/degli occupante/i gli Immobili:

1. all'Ufficio LL.PP- area tecnica - sede;

2. all'Ufficio Servizi Sociali Comune di Montalbano Jonico - sede

3. All'A.S.M. Matera: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Gestione del Territorio.

Si avverte, ai sensi dell'art. 3,4° comma Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere nel termine perentorio di 60 gg. dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, o in alternativa, nel termine perentorio di gg. 120 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 11 Maggio 2022



IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
Ing. Pasquale MORISCO